



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28/03/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 15:40 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti.	Consiglieri	Presenti.	Assenti.
FILONI Flavio	Sì		ALOISI Crocifisso	Sì	
VAINIGLIA Mariachiara	Sì		FORTE Simone		Sì
INGUSCIO Iacopo	Sì		NISI Livio		Sì
STELLA Paolo	Sì		CAMPA Annamaria	Sì	
DE MONTE Pasquale	Sì		TUNDO Giovanni	Sì	
FILONI Donato	Sì		BONDI' Giuseppe		Sì
CARDINALE Giuseppe	Sì		ROSETO Ivan	Sì	
LIQUORI Salvatore	Sì		ALEMANNI Giovanni	Sì	
MAGLIO Daniela	Sì				

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Presiede il VAINIGLIA Mariachiara - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Consuelo TARTARO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i relativi pareri e per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE

Consiglio Comunale del 28/03/2018

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

Ore 20:05 - 13° punto all'O.d.G.

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Forte, Bondi e Nisi)

Il Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola all'Assessore Pinca per la relazione.

Interviene il Consigliere Roseto che segnala nella parte finale del deliberato un errore relativo all'anno.

Successivamente il Presidente chiede di votare la proposta così come corretta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente.

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata di mano :

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Forte, Bondi e Nisi)

D E L I B E R A

Di approvare la proposta così come corretta.

S U C C E S S I V A M E N T E

con separata votazione UNANIME dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Forte, Bondi e Nisi)

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 15/03/2018		
SETTORE PROPONENTE 3° Settore: Sviluppo Economico - Attività Produttive - Tributi	SERVIZIO	Il compilatore Giuseppe Colopi
OGGETTO	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018	
<p>Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.</p> <p style="text-align: right;">Il compilatore Giuseppe Colopi</p> <hr/>		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi <hr/> <hr/> <p>◆ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 15/03/2018 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott. Giuseppe COLOPI</p>	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi <hr/> <hr/> <p>Data 16/03/2018 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Consuelo TARTARO</p>	

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC);

- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta sulla componente IMU dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), sono applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo ;

RICHIAMATA la legge di bilancio 2018 - n° 205/17 - che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018 , rispetto ai livelli deliberati per il 2017 , fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il DM del Ministero dell'interno 9 febbraio 2018 - Ulteriore differimento del

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018. GU n.38 del 15-2-2018 - ;

VISTO il parere dell'Organo di revisione

Considerato che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall'apposita Commissione II^a nella seduta del 09/03/2018 ;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 205/17 - legge bilancio 2018 - ;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2017 con atto consiliare n.5/17 ;
 3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2017 e confermate per l'anno 2018 come segue:
 - aliquota base 10,60 per mille ;
 - aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): 3,50 per mille ;
 - aliquota per i fabbricati ad uso strumentale D. L. 557/93: 2,00 per mille;
- aliquota per gli immobili concessi con contratto regolarmente registrato in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7): 7,60 per mille ;
 - 9,00 per mille per l'abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, dando atto che ai sensi della l. 23/5/2014 n° 80 art 9 bis " a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una

sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ,già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" e che ,pertanto, gli interessati dovranno, non potendo diversamente agire trattandosi di tributo in autoliquidazione e di condizione soggettiva non riscontrabile d'ufficio, presentare opportuna documentazione entro il 16/12/2017 dalla quale si evinca la condizione di pensionato nel paese di residenza;

- 7,60 per mille per gli immobili adibiti ad attività commerciale ricadenti all'interno del centro storico così come delimitato con delibera G.M. 475/93;
- 10,60 per tutti gli altri immobili compresi i fabbricati produttivi di cat. D di cui 7,60 riservato esclusivamente allo stato;

4. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2018, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

5. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari
- appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:
 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
6. di dare atto che la base imponibile dell'IMU, pari al 10,60 per mille, è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
7. di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

8. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
 9. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2018, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
 10. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Galatone.
- Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2018,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

VAINIGLIA Mariachiara



Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.